



# COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19-05-2022 N.19

**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022.

**DELIBERA N. 0 Seduta del 30-05-2022**

Soggetta a Controllo       Immediatamente eseguibile

CEREÀ GIANMARIA	<input type="checkbox"/>	SANTAMBROGIO	<input type="checkbox"/>
		ROSELLA CLAUDIA	
KEBEDE ELIAS	<input type="checkbox"/>	MICHELUCCINI	<input type="checkbox"/>
		VITTORIO	
BRAMATI CARLA	<input type="checkbox"/>	PIROTTA	<input type="checkbox"/>
		GRAZIANO	
CRESPI PATRIZIA	<input type="checkbox"/>	PREVITALI CLARA	<input type="checkbox"/>
MARIA DAFNE			
ROTOLONI MASSIMO	<input type="checkbox"/>	SACCHI GIOVANNA	<input type="checkbox"/>
GIUSEPPE		LUIGIA	
IPERBOLI NADIA	<input type="checkbox"/>	ROSSONI MANUEL	<input type="checkbox"/>
PALMIRA		FRANCESCO	
PESENTI VANESSA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

### ANNOTAZIONI

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti constituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di €. 528.073,00;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Canonica D'Adda non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario pluriennale del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone per l'anno 2022 un costo complessivo di € 528.073,00;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, validato dal Avv. Secchi Maurizio in qualità di soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2014;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8/L che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle

potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>55%</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>45%</b>

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente di seguito indicate:

### Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota (€/mq/anno)	fissa	Quota (€/anno)	variabile
1 componente	€. 0,5626		€. 40,6333	
2 componenti	€. 0,6596		€. 94,8078	
3 componenti	€. 0,7372		€. 121,8999	
4 componenti	€. 0,8051		€. 148,9823	
5 componenti	€. 0,8633		€. 196,3862	
6 o più componenti	€. 0,9215		€. 230,2489	

### Utenze non domestiche

Attività Produttive	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
---------------------	----------------------------	--------------------------------

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,77	€. 0,99
2. Cinematografi e teatri	€. 0,44	€. 0,55
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€. 0,682	€. 0,88
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€. 0,946	€. 1,221
5. Stabilimenti balneari	€. 0,737	€. 0,935
6. Esposizioni, autosaloni	€. 0,583	€. 0,759
7. Alberghi con ristorante	€. 1,837	€. 2,409
8. Alberghi senza ristorante	€. 1,177	€. 1,496
9. Case di cura e riposo	€. 1,298	€. 1,65
10. Ospedale	€. 1,375	€. 1,749
11. Uffici, agenzie, studi professionali	€. 1,738	€. 2,233
12. Banche ed istituti di eredito	€. 0,957	€. 1,595
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€. 1,617	€. 2,068
14. Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€. 2,057	€. 2,651
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€. 0,946	€. 1,221
16. Banchi di mercato beni durevoli	€. 0,484	€. 0,814
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€. 1,694	€. 2,178
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€. 1,166	€. 1,518
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 1,617	€. 2,068
20. Attività industriali con capannoni di produzione	€. 1,056	€. 1,43
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	€. 1,243	€. 1,595
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€. 7,37	€. 10,23
23. Mense, birrerie, hamburgherie	€. 6,897	€. 9,339
24. Bar, caffè, pasticceria	€. 5,17	€. 7,117
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria,	€. 2,53	€. 3,41

salumi e formaggi, generi alimentari		
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 2,035	€. 2,86
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€. 9,438	€. 11,99
28.Ipermercati di generi misti	€. 2,178	€. 3,157
29.Banchi di mercato genere alimentari	€. 1,54	€. 2,64
30.Discoteche, night-club	€. 2,189	€. 2,816

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2;

- tasso di inflazione programmata:	1,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,11% +
- coefficiente QL	1,0% +
- coefficiente PG	0,0% +
- coefficiente C116	0,0% +
<b>Limite massimo di variazione annuale</b>	<b>2,59%</b>
<b>Crescita entrate 2022/2021</b>	<b>1,43%</b>

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento (Art. 27 del Regolamento Comunale sulla TARI);

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 30/06/2022
- seconda rata: 01/12/2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2022

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2022;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00 così come modificato dall'art. 3 comma 2bis del D.L. 174/2012 prot 4632 del 24.06.2020 (allegato D).

con voti,

.....

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validato dall'Avv. Secchi Maurizio in qualità di soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
6. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
  - prima rata: 30/06/2022
  - seconda rata: 01/12/2022
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2022
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
8. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda si rinvia alla normativa vigente in materia;
9. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto delle modifiche introdotte dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/15;

Successivamente con voti .....;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- tariffe anno 2022 – domestiche e non domestiche